

**Senato della Repubblica**



**XVI LEGISLATURA**

**A.S. 3110**

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012,  
N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO  
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ**

**BOZZA FASCICOLO DEI TESTI 2 e 3 PRESENTATI  
ALLA DATA 21 FEBBRAIO 2012**

**A.S. 3110**

**Emendamento 36.53 (testo 3)**

**Art. 36**

Al comma 1 lettera a) il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità per i titolari ai fini dello svolgimento del turno integrativo di essere sostituiti con un contratto di gestione attribuito con priorità agli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività, anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o istituzione di aree sovra comunali tra i comuni interessati, e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori;

g) migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva il Governo.

Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

